

Officina Stellare S.p.A.

Sede Sociale – Via Della Tecnica, 87/89

36030 Sarcedo (VI) – ITALY

C.F. e P.IVA n. 03546780242

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2022**

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.officinastellare.com/investors/info-per-azionisti/, una relazione sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A. (“**Officina**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata esclusivamente con mezzi di telecomunicazione per il giorno **13 maggio 2022**, alle ore 10.00 in unica convocazione.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modifica degli articoli 11, 14, 15, 18, 21, 26, 31 e 40 del vigente testo di statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale.

Più precisamente, le modifiche si riferiscono ai seguenti articoli dello Statuto sociale:

- Articoli 11, 14, 15, 18, 21, 26 e 31 al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. con avviso n. 31776 del 27 settembre 2021 nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**"). A tal riguardo si segnala che, a seguito del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V, con Avviso n. 31776 del 27 settembre 2021 Borsa Italiana ha reso noto la modifica della denominazione del mercato AIM Italia in "Euronext Growth Milan" nonché del Nominated Adviser in "Euronext Growth Advisor". Viene pertanto proposto di modificare i summenzionati articoli dello Statuto Sociale ove sono presenti i predetti riferimenti, al fine di adeguare il contenuto alle soprarichiamate disposizioni.
- Articoli 26 e 40 in merito alle soglie per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In particolare, la vigente formulazione dei citati articoli prevede il diritto di presentare le liste di candidati amministratori e sindaci soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Al fine di recepire le migliori prassi di mercato delle società aventi azioni ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione si propone di modificare gli articoli 26 e 40 al fine di ridurre la suddetta soglia al 5%, in luogo dell'attuale 10%.

Tutte le proposte di modifica dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del cod. civ. in capo agli Azionisti che non avranno concorso alle relative deliberazioni.

Di seguito si illustrano quindi nel merito le proposte di modifica in oggetto.

La parte in grassetto è quella che sarà aggiunta, mentre la parte sottolineata sarà eliminata per effetto della delibera di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni</p> <p>11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.</p> <p>11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia" e "Borsa</p>	<p>Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni</p> <p>11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.</p> <p>11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale Euronext Growth Milan,</p>

<p>Italiana”).</p> <p>11.3 Nella misura in cui l’ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate e in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.</p>	<p>gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia” e “Borsa Italiana”).</p> <p>11.3 Nella misura in cui l’ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell’art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate e in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.</p>
<p>Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca o l’esclusione dalle negoziazioni) si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (di seguito, la “Disciplina Richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la “Consob”) in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 del TUF). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>	<p>Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto</p> <p>14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su l’AIM Italia Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca o l’esclusione dalle negoziazioni) si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan (di seguito, la “Disciplina Richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la “Consob”) in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 del TUF). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>

14.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

14.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

14.4 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

14.5 L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.

14.6 La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 14 dello Statuto.

14.7 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al

14.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

14.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

14.4 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

14.5 L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.

14.6 La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 14 dello Statuto.

14.7 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al

<p>maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere del l'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>14.8 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.</p> <p>14.9 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.</p>	<p>maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere del l'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>14.8 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.</p> <p>14.9 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.</p>
<p>Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p> <p>15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>15.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente</p>	<p>Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti</p> <p>15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p>

<p>ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>15.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>	<p>15.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM-Italia-Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti AIM-Italia-Euronext Growth Milan) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM-Italia-Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>15.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>
<p>Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria</p> <p>18.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>18.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.</p> <p>18.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti</p>	<p>Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria</p> <p>18.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>18.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM-Italia-Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM-Italia-Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM-Italia-Euronext Growth Milan; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.</p>

finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

18.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il ~~Nominated Adviser~~ **Euronext Growth Advisor** e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan**, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari ~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan**, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan**, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

<p>21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>21.3 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee.</p>	<p>21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>21.3 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee.</p>
<p>Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri.</p> <p>26.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica, ferma restando la durata massima prevista dall'art. 2382, comma 2, c.c.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>26.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.</p>	<p>Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri.</p> <p>26.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica, ferma restando la durata massima prevista dall'art. 2382, comma 2, c.c.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan.</p> <p>26.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10 5% del capitale sociale.</p>

26.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

26.6 Le liste, corredate (i) del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate e (ii) del documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

26.7 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

26.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

26.10 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti

26.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

26.6 Le liste, corredate (i) del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate e (ii) del documento rilasciato dall'**Euronext Growth Advisor Nominated Adviser** della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'**Euronext Growth Advisor Nominated Adviser** della Società, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

26.7 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

26.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'**AIM Italia Euronext Growth Milan**, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

26.10 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero

dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

26.11 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

26.12 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.13 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

26.11 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

26.12 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.13 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a

<p>26.15 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>26.16 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>26.17 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>26.15 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>26.16 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>26.17 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
<p>Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori</p> <p>31.1 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.</p> <p>31.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>31.3 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.</p>	<p>Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori</p> <p>31.1 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.</p> <p>31.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>31.3 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.</p>
<p>Articolo 40 - Collegio Sindacale</p>	<p>Articolo 40 - Collegio Sindacale</p>

40.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) Sindaci Supplenti.

40.2 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto

40.3 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

40.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

40.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

40.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

40.7 Le liste, corredate dei curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro

40.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) Sindaci Supplenti.

40.2 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto

40.3 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il ~~10~~ 5% del capitale sociale.

40.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

40.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

40.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

40.7 Le liste, corredate dei curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro

che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

40.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

40.9 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

40.10 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.

4.11 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

4.12 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

4.13 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il

che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

40.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

c) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;

d) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

40.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

40.12 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.

4.19 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

4.20 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

4.21 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il

<p>supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>4.14 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.</p> <p>4.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.</p> <p>4.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>4.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.</p> <p>4.18 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o teleconferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.</p>	<p>supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>4.22 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.</p> <p>4.23 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.</p> <p>4.24 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>4.25 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.</p> <p>4.26 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o teleconferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.</p>
---	---

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di Officina Stellare S.p.A., riunitasi in seduta straordinaria,

- *udita l'esposizione del Presidente, e*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- *di modificare gli articoli 11, 14, 15, 18, 21, 26, 31 e 40, sociale, così che gli stessi assumano il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata.*

- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni non sostanziali che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".*

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 aprile 2022.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con un utile pari ad Euro 1.258.733,23.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile pari ad Euro 1.342.912.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A., riunitasi in seduta ordinaria,

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 1.342.912.”*

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con un utile pari ad Euro 1.258.733,23.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.258.733,23 come segue:

- Euro 1.493,70 ai sensi dell'art. 2430 c.c., fino a concorrenza del quinto del capitale sociale, alla riserva legale;
- Euro 4.494,57 alla riserva per utili su cambi non realizzati ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c.;
- Per il residuo, pari ad Euro 1.252.744,96 alla riserva straordinaria.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A., riunitasi in seduta ordinaria,

- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 1.258.733,23;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di destinare l'utile di esercizio pari a € 1.258.733,23 come segue:*
- Euro 1.493,70 ai sensi dell'art. 2430 c.c., fino a concorrenza del quinto del capitale sociale, alla riserva legale;
- Euro 4.494,57 alla riserva per utili su cambi non realizzati ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c.;
- Per il residuo, pari ad Euro 1.252.744,96 alla riserva straordinaria.

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea chiamata in sede ordinaria ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giungerà a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato per il triennio 2019-2021.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punti 2) e 3) cod. civ., sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. In particolare, ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo, l'Assemblea è chiamata:

- a determinare il numero dei componenti il Consiglio, nei limiti stabiliti dallo Statuto (da 3 a 9 membri);
- a stabilire la durata dell'organo;
- a nominarli, secondo il procedimento del voto di lista previsto in Statuto;
- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a determinare la misura del compenso.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica, ferma restando la durata massima prevista dall'art. 2382, comma 2, c.c.

L'art. 25 dello statuto dispone che gli amministratori possono essere non soci.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno ed invita pertanto gli Azionisti a formulare proposte per determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A. nelle modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione e comunque nel rispetto dei limiti statutariamente previsti.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

L'art. 25 dello Statuto prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione durino in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e Vi invita pertanto a determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A., entro i predetti limiti, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli aventi diritto nelle modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nonché dallo Statuto della Società ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea (ossia entro l'8 maggio 2022). Tuttavia, tenuto conto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo, il termine per la presentazione delle liste è posticipato al primo giorno non festivo successivo a tale data, ossia entro le **ore 13.00 del 9 maggio 2022** (i) mediante consegna a mani o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale in Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata officinastellare@legalmail.it. Unitamente alle liste devono essere depositati: (i) la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate; (ii) il curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e (iv) il documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. A tal riguardo, si rammenta che ai sensi della procedura adottata dalla Società sulla valutazione dell'Euronext Growth dei requisiti di indipendenza degli amministratori, colui che ha diritto ed è interessato a proporre all'interno della lista, la candidatura di un amministratore indipendente, trasmette all'Euronext Growth Advisor (ossia Banca Finnat Euramerica S.p.A.) all'indirizzo advisory@pec.finnat.it, almeno 8 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste, l'apposito questionario (allegato alla procedura e disponibile sul sito internet www.officinastellare.com/investors/info-per-azionisti/) debitamente compilato e sottoscritto dal candidato indipendente (un questionario per ciascun candidato). In considerazione delle tempistiche non compatibili tra le previsioni della suddetta procedura e la data limite per la presentazione delle liste, la Società comunica, sulla base delle indicazioni in deroga alla procedura ricevute dall'EGA, che la data entro la quale dovrà essere effettuato l'invio del questionario è il 2 maggio 2022. Nel testo della PEC con la quale verrà inviato il questionario di cui sopra, il mittente dovrà specificare i propri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e/o P.IVA) evidenziando

che lo stesso ha diritto alla presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministratore in quanto detentore di azioni dell'Emittente (specificando il numero di azioni detenute e la relativa percentuale dei diritti di voto alla data dell'invio del questionario). Entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione del questionario debitamente compilato da parte dell'Euronext Growth Advisor (ossia il 4 maggio 2022), quest'ultimo comunica all'interessato la propria valutazione (positiva o negativa) in merito all'indipendenza del candidato. In caso di valutazione negativa in merito all'indipendenza, l'interessato dovrà produrre all'Euronext Growth Advisor un nuovo questionario afferente a diverso candidato entro e non oltre il giorno successivo dalla ricezione della suddetta valutazione da parte dell'EGA (ossia il 5 maggio 2022). Entro e non oltre il giorno successivo dalla ricezione del nuovo questionario, l'Euronext Growth Advisor comunica all'interessato la propria valutazione (positiva o negativa) in merito all'indipendenza del candidato (ossia il 6 maggio 2022).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro il **9 maggio 2022**.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Con riferimento alla nomina dei Consiglieri, alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, esprimendo il voto in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A. che saranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale è attribuita all'Assemblea ordinaria della Società la facoltà di nominare in via primaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Officina. Il medesimo articolo prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione della Società possa eleggere tra i propri membri un Presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea degli Azionisti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e in ragione dell'impossibilità dei soci di partecipare ed intervenire fisicamente alla riunione dell'Assemblea dei soci Vi invita dunque a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Officina tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 3.3, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli aventi diritto nelle modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

3.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 38 dello statuto sociale ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile, che dispone che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea ed essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene di formulare una proposta di compenso per gli Amministratori per l'intera durata del mandato. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per gli aventi diritto di presentare proposte di deliberazione sul compenso degli amministratori.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a deliberare, nei termini e secondo le modalità sopra esposte, in merito:

- (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) alla determinazione della durata dell'incarico;
- (iii) alla nomina dei Consiglieri;
- (iv) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (v) alla determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea chiamata in sede ordinaria ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giungerà a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato per il triennio 2019-2021.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea è chiamata:

- a nominare i componenti del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- a nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
- a determinare la misura del compenso.

4.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di 3 membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 Sindaci Supplenti.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 dello statuto.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci e ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentano almeno il 10% del capitale sociale. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea (ossia entro l'8 maggio 2022). Tuttavia, tenuto conto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo, il termine per la presentazione delle liste è posticipato al primo giorno non festivo successivo a tale data, ossia entro le **ore 13.00 del 9 maggio 2022** (i) mediante consegna a mani o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale in Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata officinastellare@legalmail.it. Unitamente alle liste devono essere depositati: (i) i curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate; (ii) la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la

propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro il **9 maggio 2022**.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Con riferimento alla nomina dei Sindaci, alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2022-2024, esprimendo il voto in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di Officina Stellare S.p.A. che saranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, alla luce di quanto disposto dallo Statuto che prevede che la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del paragrafo 4.1. che precede e dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione invita gli azionisti a nominare il Presidente del Collegio Sindacale e raccomanda agli Azionisti che intendono presentare una lista di precisare che il primo nominativo designato è indicato per il ruolo di presidente del Collegio Sindacale.

4.3 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 41.6 dello Statuto l'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene di formulare una proposta di compenso per i sindaci effettivi per l'intera durata del mandato. Resta, infatti, ferma, in ogni caso, la facoltà per gli aventi diritto di presentare proposte di deliberazione sul compenso dei sindaci.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione uscente di Officina Stellare S.p.A., raccomanda agli Azionisti di voler esercitare tempestivamente i diritti di candidatura alla carica di Sindaci della Società loro attribuiti da legge e Statuto e di voler presentare, unitamente alle liste, proposte accessorie sulla persona del Presidente e sui compensi dei componenti al fine di consentire un esercizio informato del diritto di voto da parte degli Azionisti che interverranno in Assemblea tramite Rappresentante Designato sul presente punto all'ordine del giorno.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a deliberare, nei termini e secondo le modalità sopra esposte, in merito:

- (i) alla nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;
- (ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- (iii) al compenso dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.

QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

5. Integrazione dell'incarico della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla proposta relativa all'integrazione dell'attuale incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea di Officina Stellare S.p.A. del 30 aprile 2021 alla società di revisione legale dei conti Mazars Italia S.p.A. ("Mazars") e nonché all'attribuzione di un corrispettivo aggiuntivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Si ricorda, infatti, che in data 30 aprile 2021 l'Assemblea dei soci aveva conferito a Mazars l'incarico per la revisione legale dei conti di Officina Stellare S.p.A. con riferimento agli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Fermo restando quanto già deliberato in data 30 aprile 2021, si rappresenta la necessità di integrare l'incarico conferito a Mazars prevedendo l'espletamento delle ulteriori seguenti attività:

- la revisione legale del bilancio consolidato per ciascuno degli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, di Officina Stellare S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1), lettera a), del Decreto;
- l'attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato e sulla sua conformità alle norme di legge prevista dall'art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto;
- la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno per l'esercizio 2022 e 2023 costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, redatti secondo le norme di legge e i principi contabili italiani (OIC30).

In ragione dell'integrazione delle attività di revisione, si rende necessario integrare i compensi da attribuire a Mazars come segue:

Descrizione delle attività	Ore	Corrispettivi (Euro)
Revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e verifica del procedimento di consolidamento	49	3.300
Revisione contabile volontaria del bilancio consolidato del Gruppo Officina Stellare (in aggiunta ai corrispettivi previsti per la revisione contabile del bilancio intermedio individuale della Officina Stellare S.p.A.)	25	1.700
	74	5.000

Il Collegio Sindacale, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, secondo il quale "l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico", ha preso in esame la richiesta di

Mazars, al fine di formulare la proposta di propria competenza.

Si rinvia integralmente alla proposta del Collegio Sindacale, allegata alla presente relazione, per ulteriori informazioni in merito all'adeguamento richiesto, nonché all'attività istruttoria e valutativa effettuata dal Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A., riunitasi in seduta ordinaria,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della proposta del Collegio Sindacale;

delibera

- di integrare l'incarico conferito alla società di revisione Mazars Italia S.p.A. in data 30 aprile 2021 conferendo alla stessa Mazars Italia S.p.A. l'incarico per la revisione legale del bilancio consolidato per ciascuno degli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, di Officina Stellare S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1), lettera a), del Decreto, l'attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato e sulla sua conformità alle norme di legge prevista dall'art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto, nonché la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno per l'esercizio 2022 e 2023 costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, redatti secondo le norme di legge e i principi contabili italiani (OIC30), ratificando, per quanto occorrer possa, l'attività del Consiglio di Amministrazione;*
- di conseguenza, di approvare l'attribuzione a Mazars Italia S.p.A. di un corrispettivo aggiuntivo annuo pari ad Euro 5.000,00, fermo restando i compensi già deliberati in data 30 aprile 2021 dall'Assemblea dei soci;*
- di conferire, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche a mezzo di procuratori speciali, ogni più ampio potere per sottoscrivere la proposta di integrazione del compenso e dare esecuzione al presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il loro operato.*

Sarcedo (VI), 27 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Riccardo Gianni